

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I[^] civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Antonella Guerra

Presidente

dott. Lucia Martinez

Giudice

dott. I

Federica Fiorillo

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al ruolo generale al n°2663/2015 R.G.

da

, con l'avv

, come da

procura a margine del ricorso

ricorrente

contro

con procura a


margine della memoria difensiva

convenuto

e con l'intervento del P.M.

oggetto: separazione giudiziale

Conclusioni di parte ricorrente





- 1. dichiararsi la separazione personale dei Sigg.ri
- 2. disporsi l'assegnazione della casa coniugale, sita in tresistente stessa;
- 3. stabilirsi che il Sig. trasferisca altrove la propria residenza;
- 4. dichiararsi che i Sigg.richi e e danno atto di essere economicamente autosufficienti e, pertanto, rinunciano a qualsiasi reciproca richiesta economica, ad eccezione di quanto dovuto dal comper il mantenimento dei figli minori del comper il mantenimento dei figli minori del comper il mantenimento dei figli minori del comper il padre di vederli madre presso l'abitazione familiare, con facoltà per il padre di vederli
- due pomeriggi a settimana;

ed averli con sé:

- un fine settimana a settimane alterne, dal sabato alle ore 14:00 sino alla domenica sera;
- madre, la sera della vigilia, 24 dicembre, o il giorno di Natale, 25 dicembre e, sempre ad anni alterni con la madre, dal 26 dicembre al 31 dicembre o dalla sera del 31 dicembre al 6 gennaio;
- le festività pasquali, ad anni alterni con la madre;
- 20 giorni durante le ferie estive, da concordarsi con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno.
- 6. disporsi che entrambi i genitori vigilino sull'istruzione e sull'educazione



di ed ed , a tal fine, l'affidamento dei figli sarà attribuito congiuntamente al padre ed alla madre ai sensi della L. 8 febbraio 2006, n. 54;

7. fissarsi che il Sig. Versi ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento di ogni figlio minore, la somma di € 200,00 (Euro duecento/00); tale somma verrà corrisposta, in mensilità anticipate, entro i primi dieci giorni di ciascun mese, presso il domicilio della Sig.ra Samo o accreditata sul conto corrente della stessa tramite bonifico bancario e dovrà essere aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT;

- 8. disporsi che i Sigg.ri e e si impegnino al pagamento di spese mediche non rimborsate dal servizio sanitario nazionale scolastiche e
- sportive sostenute dai figli, nella misura del 50% ciascuno; con l'avvertenza che queste ultime due voci dovranno essere previamente concordate tra le parti;
- 9. dichiararsi che i coniugi vivranno separati, liberi ciascuno di fissare la propria residenza dove meglio credano e con reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, con iscrizione dei figli minori in quello di entrambi;
- 10. adottarsi qualsiasi altro provvedimento ritenuto utile anche nell'interesse dei minori.

Con vittoria di spese e compensi di lite."

Conclusioni di parte convenuta

"Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvedere:

NEL MERITO ed IN VIA RICONVENZIONALE:



-accertarsi e dichiararsi l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza per causa imputabile alla condotta del coniuge sig. come descritta e documentata in narrativa, e per l'effetto pronunciare la separazione legale dei coniugi con addebito dello stesso sig. Samuel ai sensi e per gli effetti dell'art. 151 c.c.; -stante il perpetrarsi del mancato esercizio del diritto di visita del nei confronti della prole secondo le modalità stabilite nei provvedimenti provvisori del 08.07.2015, che evidenza una forte carenza del genitore sul piano affettivo, e la permanenza della prole esclusivamente e totalmente a carico della Sig.ra disporsi l'affidamento esclusivo dei minori ed Sig.ra S. , ai sensi e per gli effetti dell'art. 155 c.c., determinando le modalità per l'esercizio del diritto-dovere di visita in capo al significación, stabilendo che lo stesso li veda da solo, unicamente presso l'abitazione dei nonni paterni, Sig. Forma (PD) Via evitando detti incontri con la vecchia compagna Signation, alla luce della sopraggiunta cessazione del con quest'ultima, o nuove compagne, fino al raggiungimento della maggiore età di entrambi i figli; - tenuto conto della miglior capacità economica del

dimostrata in corso di causa e dalle ultime dichiarazioni dei redditi da queste prodotte il 27.11 u.s. (ndr periodo d'imposta 2015), nonché dal maggior reddito d'impresa prodotto dall'azienda il nell'anno d'imposta 2015 per € 52.818,00 come ivi allegato sub. Doc.025, fissarsi che il Sig. (periodo di versi ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli ped la somma di € 700,00 (euro settecento/00) per ciascun figlio; tale somma verrà



corrisposta, in mensilità anticipate, entro i primi dieci giorni di ciascun mese con accredito sul conto corrente della Sig.ramine tramite bonifico bancario, e dovrà essere aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT;

- fissarsi che il Sig. si impegni al pagamento delle spese mediche non rimborsate dal servizio sanitario, scolastiche e sportive,
- e straordinarie in genere sostenute per i figli, preventivamente concordate tra le parti, nella misura del 100%;
- stante il perpetrarsi del mancato versamento alla del 35% degli utili di partecipazione all'azienda ad integrazione dell'assegno di mantenimento personale, fissarsi che il Sig. versi ogni mese, a titolo di contributo per il mantenimento della Sig.ra la somma di € 1.500,00 (euro millecinquecento/00) con decorrenza dalla data della domanda. Tale somma verrà corrisposta, in mensilità anticipate, entro i primi dieci giorni di ciascun mese con accredito sul conto corrente della Sig.ra tramite bonifico bancario, e dovrà essere aggiornata annualmente in base all'indice ISTAT:


IN VIA ISTRUTTORIA:

- -ai fini della dimostrazione dei requisiti della pronuncia di addebito e dell'assenza si chiede di ammettersi prova per interrogatorio formale del Sig. Secondo della controparte sui seguenti capitoli:
- 1) Vero che a novembre 2012 la Signatura Le chiedeva se la tradiva ?;
- 2) Vero che a novembre 2012 nella circostanza di cui al precedente capitolo 1) lei dava risposta negativa, ovvero negava ogni tradimento;



- 3) Vero che a novembre 2015 è cessata la relazione con la
- 4) Vero che, dopo la cessazione della relazione con la quindi da fine novembre 2015, lei decideva di utili lizzare come dormitorio il capannone della Sua azienda sito in sito
- 5) Vero che, si reca dai propri genitori , Sig. E SGA PD) V , i PD) V , con cadenza quasi quotidiana per pranzare con loro;
- 6) Dica il teste quante volte dal 23.06.2015 ad oggi ha visto i propri figli descrivendo le modalità di incontro e la durata degli stessi;
- In conseguenza delle difese di cui alla memoria del 02.2.2016, si chiede prova per interpello e testi sui seguenti capitoli di prova:
- 1. Vero che nel mese di novembre degli anni dal 2007 al 2010 compreso, il Spartecipava con la moglie a e i figli, al week-end dei treni raduno ad
- 2. Descriva il teste, gli intrattenimenti che erano organizzati al treno raduno ad di cui al precedente capitolo di prova;
- 3. Dica il teste se il Sig. partecipava con la Sig.r e i propri figli A e a agli intrattenimenti organizzati al treno raduno ad
- 4. Vero che il ha partecipato alle cene, compleanni, grigliate, pizze organizzate dalla moglie Sig.ra fino all'estate 2014 presso la propria casa coniugale con parenti e/o amici in giardino. Si indicano a testi si capitoli di prova 1,2,3 e 4 il Sig. (PD), e la





ai fini della determinazione dell'obbligo contributivo a arico del verso la prole e verso la moglie contributivo del moglie contributivo del moglie contributivo del contributivo del contributivo del ad accertate l'effettivo del apprecia patrimoniale e reddituale delle parti, al di là dei dati (ovvero il reddito netto effettivo del Signa della Signa della Signa della contributivo del signa della sommatoria del reddito netto fiscale e delle variazioni fiscali), tenendo conto sia della documentazione prodotta dalle parti che di quella preventivamente acquisita mediante indagini della Guardia di Finanza (estratti conto correnti/ titoli etc.) e compiendo ogni indagine utile al riguardo ed acquisendo tutta la documentazione ritenuta a ciò necessaria";

Si produce ivi:

doc. 025) eriodo d'imposta 2015;

Vittoria di spese, diritti ed onorari."

Conclusioni del pubblico ministero

"Visti gli atti, conclude per l'accoglimento del ricorso"

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dalle reciproche allegazioni, dalle conclusioni conformi sul punto, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dalle dichiarazioni rese dai coniugi all'udienza presidenziale è emerso in modo inequivocabile che la ripresa della convivenza, cessata da anni, è divenuta intollerabile.

La domanda di separazione va pertanto accolta.

1) Domanda di addebito

La convenuta ha chiesto che la responsabilità della separazione sia attribuita al marito per aver egli violato l'obbligo di



fedeltà, avendo intrattenuto una relazione con la sig. iniziata nel 2012 e sfociata anche in una convivenza.

La relazione extraconiugale, oltre a risultare dalle fotografie e dalle comunicazioni e-mail prodotte con il doc. 3 di parte convenuta e da una relazione investigativa prodotta come doc. 5 di parte convenuta, è stata ammessa apertamente dal ricorrente sia nelle sue difese, che nel corso dell'udienza presidenziale.

Né il marito ha fornito adeguata prova del fatto che la crisi sarebbe stata preesistente alla violazione, avendo svolto allegazioni del tutto generiche e indicato al riguardo mezzi di prova irrilevanti e in parte tendenti a far esprimere valutazioni ai testi.

Reputa il Collegio che l'ammessa violazione dell'obbligo di fedeltà da parte del marito - anche in relazione alle modalità e alla durata della stessa -, sia particolarmente grave e di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, in quanto senz'altro idonea ad avere incidenza causale nel determinare la crisi coniugale, in assenza di prova che il *menage* tra i coniugi precedentemente fosse meramente formale (fra le molte, si vedano Cass. 11516/2014, Cass. 8512/2006, Cass. 25618/2007 e Cass. 21245/2010).

La domanda di addebito merita pertanto pieno accoglimento.

2) Affidamento della figlia minore, incontri e assegnazione della casa

Dal matrimonio sono nati i figli in data in data quindi divenuto maggiorenne in corso di causa, e in data quasi dodicenne.

Nonostante l'incontestata inosservanza dei tempi d'incontro stabiliti in via temporanea e gli impegni lavorativi del padre, non si ravvisano serie ragioni per derogare al regime dell'affidamento condiviso, che il legislatore indica come scelta prioritaria.



pertanto affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con residenza prevalente presso la madre, con tempi e modalità d'incontro con il padre secondo quanto stabilito in via temporanea.

In ragione della convivenza con i figli e del titolo di proprietà esclusiva, la casa coniugale con i suoi arredi va assegnata alla moglie.

3) Domande di contributo al mantenimento in favore della moglie e dei figli

La moglie, nata nel 1967, con un titolo di studio quale operatrice turistica, fino a pochi mesi prima del deposito del ricorso collaborava nell'attività autonoma di trasporto turistico del marito, svolgendo compiti amministrativi; ha una partecipazione del 5% nella società I , attraverso la quale quest'ultimo opera, e in base ai patti sociali ha diritto al 35% degli utili, che tuttavia non constano essere mai stati erogati, almeno successivamente al ricorso per separazione, benché dichiarati ai fini fiscali. E' proprietaria esclusiva dell'immobile adibito a casa coniugale e nuda proprietaria della quota di 1/3 di un negozio, di cui sono usufruttuari i genitori. Non consta svolgere attività lavorativa.

Il marito, nato nel 1966, è appunto socio a della predetta società nella quale è operativo, ha dichiarato di avere due dipendenti stagionali e all'epoca dell'udienza presidenziale di essere in procinto di assumerne un terzo. Utilizza per il suo lavoro vari mezzi e un capannone in affitto. Ha documentato un debito con Equitalia che sta estinguendo corrispondendo rate mensili variabili da € 916,74 a € 1385,58. Dalle sue dichiarazioni dei redditi (che si riferiscono solo al 65% degli utili), peraltro scarsamente leggibili nella copia prodotta telematicamente, emergono redditi complessivi lordi di € 35.332 nell'anno 2015. Non risulta avere proprietà immobiliari; ha vissuto in



un appartamento in locazione con la nuova compagna fino alla cessazione del rapporto sentimentale con quest'ultima, quando pare essersi trasferito a dormire nel capannone sede della società.

Il figlio maggiorenne non consta essere autonomo dal punto di vista economico, nè la mera proposta di un contratto di lavoro a chiamata da parte del padre appare sufficiente a sostenere che il mancato raggiungimento dell'indipendenza sia colpevole.

Valutate comparativamente le predette situazioni economiche e tenuto conto delle capacità economiche dei coniugi, della mancata corresponsione degli utili spettanti alla moglie, dei tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore (assai esigui quelli del padre) e dei compiti di cura e domestici della figlia minore, che continueranno ad essere svolti in via esclusiva dalla madre, vanno confermati tutti i contributi fissi stabiliti in via temporanea con ordinanza 19-5-2016, pari ad € 800 per entrambi i figli ed € 500 er la moglie oltre al 50% delle spese straordinarie per i figli secondo il Protocollo del Tribunale di Padova.

4) Spese di lite

In ragione dell'accoglimento della domanda di addebito, le spese di lite vanno integralmente poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata come da dispositivo, tenuto conto dell'attività svolta, delle questioni trattate e del valore della controversia.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Padova, I[^] sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:

1) dichiara la separazione personale dei coniugi con addebito a carico del marito;



🌹 Firmato Da: GUERRA ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 15335382561cff52da4611dd040b27d5

- 2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di di di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte II^ Serie A anno 1996 n°25);
- affida la figlia minore ad a entrambi i genitori con residenza presso la madre, disciplinando i tempi e le modalità di permanenza con il padre come segue: un fine settimana ogni quindici giorni dal sabato alle ore 13 (o dal diverso orario della fine delle lezioni scolastiche) fino alle ore 21.00 della domenica; due pomeriggi alla settimana dalle ore 16.30 alle ore 21.00, una settimana durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il Natale o il Capodanno; due giorni durante le vacanze pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo; venti giorni durante le vacanze estive anche non consecutivi da concordare entro il 31-5 di ciascun anno; i genitori potranno concordare modalità più ampie, compatibili con le esigenze del figlio e degli stessi genitori;
- 4) assegna la casa coniugale con i suoi arredi alla moglie sig.

 affinché ci abiti con i figli;
- mantenimento dei figli provvedendovi direttamente nel tempo in cui li terrà con sé e corrispondendo mensilmente, entro il 5° giorno di ciascun mese, l'importo complessivo di € 800,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT e il 50% delle seguenti spese straordinarie:

SPESE MEDICHE

- **che non richiedono il preventivo accordo**: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in



regime di convenzione; farmaci e presidi prescritti dal medico curante b) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire tra i genitori; c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale; d) ticket sanitari;

che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di € 500,00 annui ed ortodontiche; b) cure termali e fisioterapiche; c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato; d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale

SPESE SCOLASTICHE

- **che non richiedono il preventivo accordo**: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici; b) libri di testo richiesti dalla scuola; c) gite scolastiche senza pernottamento;
- che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e
 universitarie imposte da istituti privati; b) corsi di
 specializzazione; c) gite scolastiche con pernottamento; d)
 corsi di recupero e lezioni private; e) alloggio presso la sede
 universitaria;

SPESE EXTRASCOLASTICHE

- che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura;
- che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione,
 attività sportive (oltre un primo sport), ricreative e ludiche e
 pertinenti attrezzature; b) viaggi e vacanze;
- 6) dispone che il sig. contribuisca al mantenimento della moglie corrispondendole mensilmente,



Firmato Da: GUERRA ANTONELLA Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 15335382561cff52da4611dd040b27d5

- entro il giorno 5 di ciascun mese, l'importo di € 500,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT.
- 7) Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite, che liquida in € 7254,00 oltre IVA, CPNA e spese generali.

Padova, 09/05/2017

Il Presidente est.

